

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente SPADOLINI
indi del Vice Presidente BORGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico » (1524) (D'iniziativa del deputato Zoso) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . .	Pag. 447, 452, 460 e passim
BUZZI (DC)	457, 466
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI)	456 464
MARAVALLE (PSI)	452
MEZZAPESA (DC)	454, 465
MITTERDORFER (Misto-SVP)	459
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione	448 460, 464
SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	460, 462, 464 e passim
TRIFOGLI (DC)	460
ZITO (PSI)	455, 464, 465

Presidenza del Presidente SPADOLINI

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

MARAVALLE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico » (1524), d'iniziativa del deputato Zoso (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Interpretazione autentica dell'ultimo com-

ma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico», d'iniziativa del deputato Zoso, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul provvedimento la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCHIANO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si prefigge lo scopo di sanare una contraddizione interna al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, cioè la contraddizione esistente tra l'articolo 33 e l'articolo 133, ultimo comma, trattanti ambedue dei concorsi a posti di direttore didattico.

La semplicità dello scopo che il disegno di legge persegue esigerebbe una relazione sintetica e breve. Purtroppo, però, la questione è complicata da un complesso di circostanze aggiuntesi nel tempo, sulle quali occorre soffermarsi in modo abbastanza analitico.

Una prima considerazione riguarda, nel campo delle norme che hanno regolato i concorsi a posti di direttore didattico, quelle vigenti prima del 1974, cioè fino all'entrata in vigore dei cosiddetti decreti delegati. In quell'epoca si richiedeva che i candidati a posti di direttore didattico affrontassero due prove scritte: una di cultura generale ed una di legislazione scolastica, che venivano valutate entrambe in cinquantessimis. Prescindo dalla prova orale, essa pure valutata in cinquantessimis e per l'ammissione alla quale si richiedeva che i candidati avessero superato le due prove scritte riportando almeno sei decimi, corrispondenti a 30 cinquantessimis, in ciascuna delle due prove e realizzando per altro la media di sette decimi tra le due prove. Esempificando, si poteva dare perciò il caso di un candidato il quale avesse conseguito 30 cinquantessimis, pari a sei decimi, nella prova scritta di cultura generale e 40 cinquantessi-

mi, pari a otto decimi, nella prova orale in quanto aveva raggiunto la media complessiva di sette decimi. Scalando, si poteva verificare l'ipotesi di 31 cinquantessimis nella prova di cultura generale, abbinata a 39 cinquantessimis in quella di legislazione scolastica; e così via. Insomma, il dato da assumere come punto di riferimento, come dicevo, per la valutazione in cinquantessimis era la media di sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, la suddetta normativa veniva profondamente modificata e i concorsi a posti direttivi, previsti in genere per le scuole di ogni ordine e grado — dalla scuola materna, ove si istituivano le direzioni didattiche, alla scuola media di secondo grado — venivano regolati dall'articolo 33, nel modo seguente:

« I concorsi di cui al presente capo consistono di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle;

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

la prova orale verte su aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonchè sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione ».

Ora devo innanzitutto dire, a titolo personale, che non mi persuade una prima novità introdotta dall'articolo 33, la soppressione, cioè, della prova scritta di legislazione scolastica nei concorsi a posti di direttore didattico, e ciò perchè ritengo che fosse più completa la preparazione che si raggiungeva con la normativa precedente (la mia è comunque semplicemente un'opinione, in quanto la norma ha ormai definito chiaramente la nuova impostazione dei concorsi per tutti i posti direttivi della scuola). La seconda novità consiste nel criterio con il quale vengono valutate le prove, cioè non più in cinquantonesimi, come nel precedente ordinamento, bensì in quarantesimi, e secondo i parametri dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo da me testè letto; per cui non esiste più il combinato disposto di cui alla precedente normativa, cioè i sette decimi tra le due prove, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse, ma abbiamo, *tout court*, i sette decimi prescritti per ciascuna prova al fine di poter essere inseriti nella graduatoria generale di merito.

Però l'articolo 133 (norme particolari per concorsi a posti direttivi) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417, nell'ambito delle norme transitorie e finali, precisa testualmente:

« Nella prima applicazione del presente decreto, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalità di cui al precedente articolo 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli

valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi che non può essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.

Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi ».

Presidenza del Vice Presidente BORGHI

(Segue S C H I A N O , relatore alla Commissione). Debbo notare che il primo concorso a posti di direttore didattico, di cui parla l'articolo 133, è quello attualmente in atto e che la parola « trentacinquesimi », alla fine dell'ultimo comma dell'articolo ora letto, risulta incomprensibile perchè è irrazionale. Infatti essa ignora sia il vecchio parametro, per il quale le valutazioni venivano espresse in cinquantonesimi, sia il nuovo, per il quale vengono espresse in quarantesimi, ed il parametro dei trentacinquesimi determina, se applicato, due conseguenze, per me inaccettabili.

In primo luogo, accertato che i candidati ammessi all'orale dell'attuale concorso a posti di direttore didattico ai sensi dell'articolo 133 hanno ottenuto a suo tempo un voto in cultura generale tra i 35 e i 39 quarantesimi, rapportando tali voti in trentacinquesimi si ha che al 35 dei pregressi concorsi sarà sostituito, nell'attuale concorso, un punteggio di 24,5; al 36 un 25,2; al 38 un 26,6; al 39 un 27,3. Ciò vuol dire che nessuno di questi candidati raggiungerà il punteggio di 28 punti che è considerato, dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, il minimo

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

indispensabile per essere ammessi alla prova orale.

È impensabile, a mio avviso, che il legislatore con la norma di cui all'articolo 133 intendesse ammettere dei candidati all'orale con la pregiudiziale che tale orale sarebbe stato fine a se stesso, cioè non avrebbe avuto alcuna conseguenza, mentre è molto più logico ritenere che, data la restrizione delle prove scritte ad una soltanto, abbia inteso compiere un atto che ha giudicato equo, nel merito, nei confronti di coloro che avevano superato tali prove in precedenza. Ma in questa sua volontà il legislatore è incorso nell'infortunio di usare l'espressione « trentacinquesimi » e, inconsapevolmente, ha legiferato forse in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perchè ha creato delle disuguaglianze fra candidati allo stesso concorso. È evidente, infatti, che colui che ha il proprio voto rapportato in trentacinquesimi viene penalizzato, e sensibilmente, nei confronti di chi ha lo stesso voto rapportato in quarantesimi.

Dicevano gli antichi: *Quandoque dormitat Homerus*, e credo che nessuno consideri ciò irriverente nei confronti del grandissimo Omero; non penso quindi sia irriverente dire che forse anche la Commissione chiamata a pronunciarsi in via consultiva sul decreto n. 417, *quandoque dormitavit* e particolarmente in questo momento. Si nota infatti che tra l'articolo 33 e l'articolo 133 vi sono di mezzo 100 articoli. È ragionevole pensare che il terzo comma dell'articolo 133 sia stato il frutto di un emendamento presentato magari all'ultimo momento, a notte tarda. (Abbiamo avuto recenti esperienze di quello che accade a noi, in Aula, a notte tarda: mi riferisco alle vicende del decreto Pedini). Il *lapsus*, quindi, si spiega anche se non si giustifica, mentre, a mio giudizio, non è proponibile l'ipotesi che la parola « trentacinquesimi » sia stata deliberatamente voluta dal legislatore delegato non solo per le difficoltà di carattere giuridico e forse anche costituzionali già illustrate, cui dà origine, ma anche perchè, essendo libero il legislatore di ripescare o meno i candidati che si erano affermati nella prova di cultura generale dei concorsi progressi, non ha senso credere che

abbia voluto contemporaneamente gratificarli e umiliarli e, cioè, abbia voluto riconoscere che avevano dimostrato di possedere una adeguata preparazione culturale e nello stesso tempo dichiarare tale preparazione meno adeguata rispetto a quella dei futuri concorrenti.

Il disegno di legge al nostro esame vuole rimediare alla svista sopra ricordata e stabilisce non soltanto che le votazioni, a suo tempo conseguite in cinquantiesimi, vanno rapportate in quarantesimi e non in trentacinquesimi, ma, quasi con un eccesso di zelo, fissa nel testo dell'articolo unico al nostro esame per i voti fra il 35 e il 39 che sono, appunto come già detto, quelli che ci interessano, la tabella di corrispondenza tra il precedente e l'attuale parametro.

A questo punto, il compito del relatore potrebbe ritenersi concluso se egli non avvertisse l'obbligo di offrire alla Commissione alcune ulteriori notizie e le relative considerazioni.

Occorre premettere che il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto fino all'agosto-settembre 1978 che il *lapsus*, chiamiamolo così, dell'espressione « trentacinquesimi » fosse sanabile in via amministrativa. Infatti, nella relazione introduttiva al disegno di legge che il deputato Zoso ha presentato alla Camera si legge testualmente che un deputato presentò il 12 ottobre 1976, quindi pressochè all'inizio di questa legislatura, una interrogazione a risposta scritta, alla quale il Ministero rispose il 13 dicembre 1976. Nella risposta leggiamo queste affermazioni: « Il diverso metro di valutazione previsto per la suindicata prova scritta nei confronti dei candidati che saranno ammessi al primo concorso per direttore didattico, non impedirà la costituzione di una unica graduatoria in quanto uno solo sarà il concorso cui gli aspiranti potranno partecipare, sia pure con requisiti diversi » e si aggiunge: « Infatti, la votazione compresa tra i 35 e i 39 cinquantiesimi (non possono, nel caso in esame, sussistere votazioni superiori da 40 a 50, in quanto tali maggiori votazioni aggiunte alla sufficienza della seconda prova hanno già dato luogo a suo tempo a regolare ammissione agli orali), ripor-

tata dagli aventi titolo secondo l'articolo 133 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417, non potrà che essere rapportata in quarantesimi all'atto della redazione della graduatoria definitiva secondo la nuova normativa e secondo lo schema sottoindicato », e sarebbe lo schema riportato nel testo del disegno di legge al nostro esame (per cui 35 cinquantesimi corrispondono a 28 quarantesimi, e così via).

In seguito, il Ministero ha risposto ad una nuova interrogazione del deputato Zoso che richiedeva per quale ragione il rapporto sopradescritto non fosse stato inserito nell'articolo 8 del bando di concorso in atto a posti di direttore didattico e la risposta del Ministero del 3 giugno 1977 precisava: « nel bando di concorso a posti di direttore didattico non è apparso opportuno richiamare i termini tecnici relativi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto il rapporto matematico già indicato da questo Ministero in sede di riscontro all'interrogazione — del deputato Lamorte — è stato ritenuto di mera esecuzione di norma di legge ».

Il Ministero, pertanto, riteneva di poter risolvere il problema in via amministrativa. Successivamente, per altro, in seguito ad una chiara puntualizzazione dell'ufficio legislativo che si è formalizzata tra l'agosto ed il settembre del 1978, tre-quattro mesi fa, si è orientato nel senso di doversi attenere fedelmente all'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica al nostro esame e, quindi, di valutare i candidati dei concorsi pregressi in trentacinquesimi anzichè in quarantesimi. Il concorso, intanto, è in avanzato stadio di espletamento e chiuderà la fase delle prove orali dopodomani, 26 gennaio, con gli ultimi due candidati ammessi a queste prove su ricorso e la commissione dovrà, poi, procedere alla formazione della graduatoria.

Tra i candidati ammessi alla prova orale con riserva e che sono circa 50, ve ne sono 23 che hanno prodotto ricorso al TAR o al Capo dello Stato perchè in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non sono

stati ammessi alle prove orali, ma hanno conseguito una votazione corrispondente o superiore a sette decimi nella prova di legislazione scolastica, con almeno sei decimi in quella di cultura generale. Tali candidati hanno fatto pervenire anche a molti membri di questa Commissione, e indirettamente al relatore, la richiesta di modificare il disegno di legge approvato alla Camera nel senso di riconoscere anche alla loro categoria il diritto di partecipare, senza sostenere la prova scritta, al concorso direttivo che, dovendo essere il primo dopo l'emanaione dei decreti delegati, è appunto quello in fase di espletamento.

Il relatore, dopo attenta valutazione del problema, ritiene di dover esprimere parere negativo su questa richiesta per le seguenti ragioni:

1) ove la richiesta fosse accolta, non si tratterebbe più di rimediare ad un infortunio del legislatore del 1974, ma si introdurrebbero innovazioni che ampliavano il campo degli aventi titolo. Certamente il legislatore è libero di farlo, ma debbo dire che il numero presuntivo degli aventi titolo, come risulta dalla relazione svolta alla Camera dall'onorevole Brocca, raggiunge circa le 1.300 persone che di fatto, poi, si ridurrebbero, credo, a 700-800. Vi è da osservare infatti che il numero presuntivo di coloro che si trovavano nelle condizioni già previste all'ultimo comma dell'articolo 133 era stato calcolato in 776 persone (numero presuntivo comprendente tutti coloro che dall'analisi delle schede dei pregressi concorsi risultavano potenzialmente candidati alla prova orale) ma che di fatto si sono presentati al concorso 402 dei 776 che teoricamente avevano titolo e 188 di essi hanno superato la prova orale. Analogamente si deve presumere che, allargando eventualmente la portata della legge, su un *plenum* teorico di 1.300 persone, dovremmo avere di fatto una presenza di candidati alle prove di circa 700-800 persone, ragionando evidentemente in via presuntiva;

2) poichè i candidati nelle condizioni di cui si discute, cioè quelli che hanno conseguito i sette decimi nella prova di legislazione

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

presentatisi al concorso in atto e ammessi con riserva, sono 23, occorrerebbe riaprire i termini del concorso per consentire la partecipazione al medesimo di coloro che, avendo i nuovi requisiti che noi andremmo a prevedere ove modificassimo la normativa, non hanno presentato domanda. Ciò rinvierebbe la nomina dei vincitori, di cui la scuola ha urgente bisogno per coprire le numerosissime vacanze di posti, a tempi eccessivamente lontani;

3) ove si volesse stabilire una norma che, convalidando la posizione dei 23 concorrenti per il presente concorso, riservasse la possibilità a tutti gli altri di partecipare di diritto alla prova orale del prossimo concorso, si potrebbe determinare una disparità di trattamento fra candidati appartenenti ad una stessa categoria. Si nota in proposito che il prossimo concorso verrà bandito nel mese di giugno, come la legge prevede, per un pacchetto di circa 500 posti;

4) se il legislatore del 1974 ha deciso, a torto o a ragione, di declassare in qualche modo il valore della prova di legislazione scolastica togliendola dall'elenco delle prove scritte per il concorso direttivo, non sembra possibile, rimanendo nell'ambito della stessa logica (e i concorsi direttivi restano nell'ambito della stessa logica a meno che non la si voglia cambiare) riqualificare tale prova così da considerarla sostitutiva della prova di natura pedagogico-culturale;

5) la Camera dei deputati ha già preso in considerazione questo problema ed ha rifiutato di dare ad esso soluzione. Infatti ha accantonato, dopo un dibattito, lasciandole decadere di fatto, le proposte di legge n. 434 del 17 settembre 1976 (quindi all'inizio della legislatura) del deputato Cicchitto; n. 527, del 6 ottobre 1976, dei deputati Gargani Giuseppe ed altri; n. 603, del 15 ottobre 1976, del deputato Vecchiarelli; n. 861, del 1° dicembre 1976, del deputato Ciampaglia (di deputati, come si vede, appartenenti a diversi settori dello schieramento politico). Tutte queste proposte di legge prevedevano la modificazione del terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 417 nel senso di consentire l'accesso al primo concorso direttivo ai candidati di concorsi pregressi che avessero ottenuto la votazione di almeno 7 decimi indifferentemente nella prova di cultura generale o di legislazione, con non meno di 6 decimi nell'altra prova.

È da ritenere, pertanto, che, ferma restando la sovranità di questo ramo del Parlamento, il relatore debba farsi carico delle conseguenze che possono nascere dall'esercizio di questa sovranità; infatti una modificazione del testo del presente disegno di legge non troverebbe consenso nell'altro ramo del Parlamento, e si creerebbe una situazione di blocco del concorso in atto, nella vana attesa della conclusione dell'*iter* legislativo ove questo provvedimento venisse modificato dal Senato.

A me pare, dunque, ed è l'ultimo punto che sottopongo alla vostra considerazione, che ragioni di opportunità politica — e non solo queste — consiglino una sollecita approvazione del disegno di legge in esame senza modificazioni, perchè in caso contrario c'è il rischio che si areni a metà strada, con ripercussioni negative sul concorso direttivo in fase di espletamento e, di conseguenza, sulla situazione della scuola elementare.

Per tutti questi motivi il relatore ritiene di raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, onorevoli senatori, non sono d'accordo con l'impostazione data dal relatore Schiano, pur concordando, in linea di massima, con le conclusioni che il relatore nella sua ampia e approfondita relazione ha tratte.

Non sono d'accordo con l'impostazione data perchè non credo assolutamente che il legislatore delegato, nel 1974, nel compilare l'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 abbia « dimenticato » qualcosa nel corso dell'*iter*, che io immagino travagliatissimo, di formazione di tali norme. Non credo ci sia stato un *lapsus*, una dimenticanza, un ripensamento, tra l'articolo 33 e

l'articolo 133, cioè che il lavoro di cento articoli abbia fatto dimenticare, alla fine, ciò che il legislatore stesso aveva stabilito all'inizio. È certamente mia lacuna non essere andato a ricercare la discussione che si è svolta in sede di Commissione consultiva (la cosiddetta « Commissione dei trentasei »), la cuna del resto comprensibile visto l'impegno che richiede a noi tutti la discussione sui problemi dell'università, ma io credo che si sia, allora, voluto stabilire un determinato principio; credo, cioè, che insieme al principio del *repêchage* si sia voluto affermare il principio che i ripescati o dovessero pur pagare un certo tipo di tangente, o quanto meno dovessero partire non dalla stessa « linea di partenza » da cui gli altri concorrenti prendevano « il via ».

Non credo, quindi, ci sia discordanza tra l'articolo 33 e l'articolo 133 del decreto numero 417.

Discorso diverso si deve fare sul problema della scelta; non riuscendo a comprendere la *ratio* che ha portato a considerare solamente la prova scritta di cultura generale e non la prova scritta di legislazione scolastica (però è stabilito questo principio, anche se, a mio giudizio, non privo di appigli a critiche), troverei, tuttavia, estremamente imbarazzante il discorso di riaprire i termini — perchè il problema è questo — per dare la possibilità anche a coloro che hanno superato con una certa votazione la prova di legislazione scolastica di partecipare ad un concorso che, fra l'altro, non solo è già in atto, ma addirittura quasi completamente espletato.

Ma il discorso è un altro: il problema che la nostra Commissione deve porsi è se si ritiene ancora valido il principio ispiratore dell'articolo 133 del decreto n. 417 del 1974, oppure se si ritiene di non dover penalizzare questi aspiranti direttori didattici nell'unico concorso al quale hanno diritto.

Che non ci sia un *lapsus* nella norma lo ha già riconosciuto il Ministero della pubblica istruzione coi suoi atti amministrativi, perchè se è vero che ad una interrogazione è stata data una certa risposta, nel momento in cui tale risposta doveva essere concretata in un bando di concorso o in una determinata

graduatoria, lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha dichiarato di doversi attenere al dettato della norma.

Il problema, quindi, dovrebbe essere visto in questi termini e negli stessi termini dovrebbe essere discusso dalla nostra Commissione; non quindi sul *lapsus* o sulla dimenticanza, non sulla fretta o quant'altro, ma sul principio.

Il quesito, dunque, a cui dobbiamo dare risposta non è tanto quello della sistemazione di cittadini, quanto quello ben più grave della copertura di posti, vacanti ormai da troppo tempo, nelle direzioni didattiche; dobbiamo evitare il pericolo, reale e attuale, di direttori didattici che, per mancanza di organico, devono ricoprire più di una sede. Sono troppi i casi del genere, tant'è che avrei preferito nella relazione, pur vastissima e approfondita del senatore Schiano, un maggior accento su questo problema di quanto non sia stato fatto, ponendomi come obiettivo finale la sistemazione delle direzioni didattiche oggi esistenti; la Commissione si può porre anche il problema se non sia più opportuno offrire un'alternativa a questi ex concorrenti e cioè se non sia opportuno far espletare, completamente e nei tempi più rapidi, il concorso e quindi accettare le tabelle stabilite nel disegno di legge d'iniziativa del deputato Zoso.

In questa ottica possiamo dare, come Gruppo socialista, una giustificazione al disegno di legge; soltanto in quest'ottica, però. Il problema della riapertura dei termini lo escludiamo, e non perchè questi cittadini non abbiano il diritto di essere giudicati — per una prova, a mio giudizio, forse più attinente e quindi più qualificante, come quella della legislazione scolastica — nell'identica maniera, ma perchè a questo si può dare un tipo di risposta diversa, in un secondo tempo; attualmente, ponendoci come fine la sistemazione delle direzioni didattiche e quindi la loro completa copertura con persone capaci, degne di tale carica, credo di poter dare voto favorevole, a nome del Gruppo socialista, a questo disegno di legge — naturalmente nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati — salvo diverse posizioni perso-

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

nali per motivi di coscienza, sempre legittime in ogni Gruppo politico.

M E Z Z A P E S A . Signor Presidente, chiedo scusa a lei, all'onorevole rappresentante del Governo e ai colleghi senatori se sottraggo qualche minuto per continuare, sia pure in una visuale un po' diversa da quella del relatore, il discorso sul tema che egli minutamente ha illustrato nella seconda parte della relazione, il problema, cioè, di quei direttori o aspiranti direttori didattici che non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dal terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per aver riportato non meno di sette decimi non nella prova di cultura generale, come era previsto, ma nella prova di legislazione scolastica. Sono anch'io d'accordo col senatore Maravalle, anche se si tratta di una valutazione soggettiva, che non è merito minore aver riportato non meno di sette decimi in una prova così importante per un direttore didattico qual è, appunto, la legislazione scolastica. Non mi scoraggia, nello spezzare ancora una lancia a favore di questi candidati (non so quanti siano, non m'importa chi siano; per quanto poi riguarda la disparità che si creerebbe tra coloro che hanno partecipato a questo concorso e coloro che non vi hanno fatto domanda, c'è la possibilità — fatta intravedere anche dal senatore Schiano pur dando risposta negativa — di correggere questa sprecazione), il fatto che il relatore abbia dato parere negativo, perchè il problema rimane. E continuo a trattarlo e ad approfondirlo non per dire che questo disegno di legge non merita approvazione così come è, o per dire che i tempi tecnici necessari per la sua correzione potrebbero anche essere sufficienti, ma per porre, al Governo innanzitutto e poi alla sensibilità degli onorevoli senatori, il problema che non possiamo ignorare, nè cancellare del tutto dalla nostra attenzione, una volta approvato il provvedimento nella sua forma attuale.

Esiste un certo numero di aspiranti direttori didattici — si dice qualche centinaio — che, ed è un fatto la cui importan-

za non va sottovalutata, sono stati ammessi al concorso, sia pure con riserva, il che denoterebbe non dico una precisa volontà politica del Governo in quel senso, ma almeno una favorevole predisposizione del Ministero della pubblica istruzione; e sappiamo, dai risultati, che tutti i partecipanti hanno superato la prova. Sappiamo anche che vi è un'eccedenza di posti rispetto al numero dei candidati presenti. Ora, come si può sciogliere la riserva?

Evidentemente il Ministero non può farlo da solo, senza una disposizione di legge che modifichi il terzo comma del citato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 con l'aggiungere dopo le parole «avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sei decimi» le altre «e viceversa». Ciò permetterebbe di prendere in considerazione anche candidati i quali avessero conseguito non meno di sei decimi nella prova di cultura generale e non meno di sette decimi in quella di legislazione scolastica, tenendo anche conto del fatto che i nuovi concorsi consisterebbero in una sola prova scritta. Per coloro i quali, diciamo per rassegnazione, non avessero presentato la domanda per essere ammessi al concorso in atto si potrebbe prevedere la possibilità di partecipare, per una sola volta, ad un successivo concorso, dando così loro la possibilità di fruire della norma correttiva o integrativa.

Certo, in merito è opportuno, prima di prendere iniziative, ascoltare il parere del Governo; comunque, se non vi fossero opposizioni, potremmo elaborare e presentare immediatamente l'emendamento aggiuntivo al disegno di legge in esame, oppure, se ciò non fosse possibile, potremmo intervenire in un secondo tempo con un provvedimento *ad hoc*. Altrimenti non resterebbe che un'ultima soluzione, cioè quella di non prendere più in considerazione quella che, non solo a mio avviso ma ad avviso anche di alcuni colleghi che mi hanno incoraggiato a parlarne, è una legittima aspirazione; ma sarebbe sicuramente la soluzione meno felice.

Z I T O . Debbo dire che il relatore è stato molto bravo nel presentare con grande chiarezza, efficienza e capacità la sua tesi: voglio rendergli omaggio per questo, soprattutto in considerazione del fatto che, almeno a mio giudizio, si tratta di una tesi assai difficile da sostenere. Io sarò certamente meno bravo, anche perchè io non sono, come egli è, un tecnico della materia; comunque il mio compito è reso più facile dal fatto che, come ho detto, la sua tesi era difficilmente sostenibile.

Il senatore Schiano ha affermato che il disegno di legge intende sanare una contraddizione interna del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, ed in proposito io vorrei porre due questioni: in primo luogo, si tratta veramente, come egli ritiene, di una contraddizione, per così dire, consapevole o meno? E, in secondo luogo, sanando quella contraddizione, se così vogliamo chiamarla, non rischiamo di dar vita ad un'altra, probabilmente assai più grave di quella che si intende sanare? In sostanza, pur riconoscendo che la soluzione data alla questione dal Ministero allorchè bandì i concorsi è una soluzione non soddisfacente e che il suddetto decreto è tutt'altro che un monumento di chiarezza, ritengo che quella attuale sia l'unica soluzione possibile; altrimenti avrebbero ragione quei colleghi che, come ad esempio il senatore Mezzapesa, pongono altri problemi.

Rispetto alla prima ipotesi, se cioè si è trattato di un *lapsus* dovuto al fatto che « Omero dormiva », come è stato detto, io sono per questa sola parte d'accordo col collega Maravalle: la mia impressione, infatti, è che Omero non dormisse per nulla, anzi fosse fin troppo sveglio nello stabilire che il voto della prova scritta fosse rapportato in trentacinquesimi. Perchè? Anzitutto perchè mi sembra veramente strano che vi sia stato un *lapsus* di tale natura: la cosa è talmente clamorosa ed evidente che non può essere sfuggita al legislatore; legislatore che poi, trattandosi di un decreto del Presidente della Repubblica, opera anche attraverso procedure diverse da quelle usate dal Parlamento nell'approvare i disegni di legge e che possono indurre più facil-

mente ad errori. E dico che Omero era fin troppo sveglio anche per un'altra ragione: la norma in questione è assolutamente anomala, innanzi tutto perchè nella legge di delega non si contemplava nulla del genere; in secondo luogo credo si fosse consapevoli del fatto che, ripescando quei concorrenti, veramente si sarebbero infranti dei principi.

Vorrei, a questo punto, compiere un passo indietro, a proposito di principi, e cercare di esporre anche una delle ragioni per le quali sono contrario al disegno di legge. A me pare che un principio generale sia quello che non si possono mutare le regole del gioco mentre esso si sta svolgendo, anzi mentre si sta concludendo; e non si tratta di semplice interpretazione di una norma quando si mira a mutare sostanzialmente gli esiti di una prova di concorso che si sta attualmente svolgendo. Probabilmente, a quanto si dice, vinceranno tutti, ma certamente saranno mutate le collocazioni all'interno della graduatoria, con conseguenze, in alcuni casi, molto gravi in ordine alle destinazioni dei vincitori.

Per tornare al *repêchage*, anche in questo caso, a mio avviso, stiamo seguendo la stessa logica che ha portato a privilegiare, sempre all'interno della scuola, chi c'è già rispetto a chi vuole entrare; da cui vari provvedimenti proposti ed approvati. Ora io ritengo che nel diritto amministrativo valga il principio che vanno applicate le norme vigenti al momento del concorso, perchè altrimenti ne deriverebbero conseguenze incredibili: un diplomatico che ha sostenuto le prove di concorso in un modo potrebbe essere superato successivamente, o, addirittura, chi non è riuscito a conseguire la maturità classica quando gli esami erano un po' più difficili di oggi potrebbe chiedere di essere ripescato essendo oggi il sistema più favorevole. Solo nel diritto penale vale il principio della retroattività della norma più favorevole; ma certo questo non vale per la materia di cui stiamo discutendo, come per altre branche del diritto.

A queste considerazioni vorrei aggiungere un'altra. Se accogliamo il disegno di legge in esame è difficile per noi rifiutare di

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

trarre le conseguenze che hanno prospettato i petenti che hanno inviato a noi tutti lettere con richieste di emendamenti, e le conseguenze che ha dedotto anche il senatore Mezzapesa. Sta di fatto che 23 concorrenti sono stati ammessi con riserva; temo che se apriamo un varco in tale direzione sarà arduo, poi, per le conseguenze distruttive che ne deriverebbero, corrispondere all'esigenza di coprire al più presto possibile le direzioni didattiche, di cui si è fatto carico il relatore e gli altri senatori che sono intervenuti.

Mi rendo conto, ripeto, dell'anomalia, della singolarità di tale norme e del sospetto di disparità di trattamento che esiste tra coloro che vengono ammessi, in quanto la votazione viene rapportata in trentacinquesimi anzichè in quarantesimi. Tuttavia, la mia impressione è che introducendo questa norma si creino altre ineguaglianze non meno gravi della precedente. Sono sensibile, ad esempio, alle argomentazioni di chi osserva che se la prova di legislazione scolastica ormai non esiste più — che sia stata superata con 7, con 6 o con 5 è esattamente la stessa cosa — non costituisce un merito per quelli che hanno partecipato al vecchio concorso aver superato la prova scritta di legislazione scolastica, poichè coloro che stanno prendendo parte al concorso non sono stati valutati sotto questo punto di vista. Chi oggi partecipa al concorso può dire benissimo che se avesse dovuto sostenere la prova di legislazione scolastica l'avrebbe superata con 8, con 9, e noi non possiamo affermare che sono più idonei di quelli che l'hanno superata con 7 perchè non abbiamo offerto ai concorrenti di questo concorso la *chance* di fare una prova di legislazione scolastica.

In conclusione, ritengo che, volenti o nolenti, siamo costretti a rimanere fedeli all'attuale disciplina perchè altrimenti, a mio avviso, apriremmo una breccia che sarebbe poi assai difficile chiudere.

CONTERNO DEGLI ABBATI
ANNA MARIA. Desidero dire qualcosa a proposito dei criteri fissati dal presente concorso perchè sia il senatore Schia-

no, sia il senatore Maravalle si sono soffermati sul valore della prova di legislazione scolastica.

A me pare — e non è che affermi questo in maniera gratuita perchè la mia affermazione è legata a quello che dirò successivamente — che l'aver privilegiato nella nuova disciplina dei concorsi la prova di cultura generale abbia avuto un rilievo ben preciso rispetto alla trasformazione della scuola che si è verificata in questi ultimi tempi, e questa decisione è stata significativa nei confronti delle rinnovate funzioni dei direttori didattici. Infatti, il potere decisionale è in parte passato agli organi collegiali e, per altri aspetti, al collegio dei docenti: si è, quindi, accentuato l'elemento didattico-culturale della funzione dei direttori che non si svolge più nel senso precedente di controllo (coloro che conoscono la professione sanno di « visite didattiche », di « verbali di visite », eccetera), ma nel senso dell'animazione, della spinta, della sollecitazione nei confronti degli insegnanti e dei genitori, di tutti coloro, cioè, che vivono nella scuola e anche di quelli che un tempo ne erano esterni ed estranei, e che vi sono entrati attraverso la partecipazione agli organi collegiali.

Non è che non occorra al direttore didattico la conoscenza della legislazione scolastica ma, a mio avviso, l'attuale funzione giustifica il fatto che non venga prevista la prova scritta, anche perchè comunque nella prova orale è richiesta una competenza in tal senso.

A mio parere, in generale, sono ingiusti i ripescaggi, inopportuni a tutti i livelli i concorsi speciali e riservati, e lo dico anche in relazione al problema che ci ha posto questa mattina, prima di passare all'esame in sede deliberante di questo disegno di legge, il presidente Spadolini in ordine al provvedimento sui presidi incaricati (Atto Senato n. 1051).

I concorsi riservati non fanno altro che penalizzare i giovani e sottrarre la scelta del personale direttivo, a tutti i livelli, all'*iter* normale che è quello dei concorsi, che debbono essere banditi e svolti nei tempi stabiliti dalle norme.

Per quanto riguarda il varco di cui ha parlato poc'anzi il senatore Zito, sono dell'avviso che non l'apriamo se operiamo la trasformazione del voto da trentacinquesimi in quarantesimi secondo il disegno di legge al nostro esame; il varco semmai è stato aperto dal ripescaggio di cui, però, non stiamo discutendo in questo momento. I varchi sono aperti ogni qualvolta vengano decisi concorsi speciali e riservati a gente che, come ha detto il senatore Maravalle, è già dentro la scuola.

Per ciò che concerne i « trentacinquesimi », a me non sembra logica nè giusta la penalizzazione di certe persone in ordine ad una prova di cultura generale di valore non minore di quella affrontata dai candidati che hanno ormai già sostenuto la prova orale; e ciò in considerazione della maggiore importanza che riveste a mio parere, come ho già accennato, la prova di cultura generale in relazione alle attuali funzioni dei direttori didattici, rispetto alla prova di legislazione scolastica.

Vi è, poi, il particolare problema, riconosciuto da tutti, dell'esigenza di provvedere alle direzioni didattiche, perchè mentre le presidenze della scuola media si avvalgono dell'opera di presidi incaricati, le direzioni didattiche sono affidate ad altri direttori didattici con un peso per questi non indifferente e, quindi, con la possibilità di parziale abbandono. L'esigenza di provvedere al più presto e di concludere il concorso, anche per motivi di principio — sempre in rapporto al discorso che ho fatto inizialmente sul valore della prova di cultura generale — ci fa esprimere parere negativo alla richiesta di quei candidati che si trovano in una situazione rovesciata rispetto a quella prevista dall'articolo 133, — che cioè hanno avuto il 7 nella prova di legislazione scolastica — perchè non v'è la giustificazione della similarità al criterio stabilito per i concorsi direttivi successivi, giustificazione che, pur essendo discutibile, è tuttavia chiaramente prevista dal citato articolo.

Pertanto, a parte tutti i problemi pratici relativi alla necessità di formare al più presto la graduatoria, ribadiamo il nostro

parere negativo alla richiesta di questi candidati, mentre ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

B U Z Z I . Onorevoli senatori, credo che in noi tutti vi sia la preoccupazione di armonizzare le esigenze che riguardano la scuola, la sua funzionalità, i problemi particolari relativi all'ordinamento delle direzioni didattiche, con le situazioni soggettive che meritano ovviamente il nostro tempo e la nostra attenzione come ogni questione che i cittadini ritengano opportuno sottoporre al nostro giudizio, e che, quindi, sono oggetto di iniziative legislative.

A me pare, però, che fra i due elementi, nella situazione anche concreta cui ci riferiamo, emergano esigenze alle quali vorrei ispirare le mie considerazioni, perchè penso siano prioritarie e che questa convinzione sia emersa con chiarezza da tutti gli interventi che abbiamo ascoltato.

La prima è quella relativa alla situazione particolare della scuola elementare, in cui il 40 per cento circa delle direzioni didattiche sono vacanti, con una conseguente carenza di funzionalità che incide sullo stato della scuola per il suo progresso, ma anche per la sua ordinaria gestione.

La seconda è che il concorso in atto è ormai pervenuto ad un momento conclusivo del suo svolgimento, e una riapertura dei termini potrebbe significare un ritardo, un arresto, un mutamento anche di condizioni che erano state definite al momento della domanda di partecipazione ai concorsi; perciò ogni e qualsiasi fatto che potesse comportare una riapertura dei termini è da rifiutarsi per ragioni che riguardano il servizio, ma anche per ragioni di equità e di rispetto delle condizioni in base alle quali ciascuno ha partecipato al concorso stesso.

Stando così le cose, il problema è se la modificazione, o meglio, l'interpretazione autentica dell'articolo 133 del più volte ricordato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che il deputato Zoso ci propone vada a contrastare con queste due esigenze.

L'articolo 133, come i colleghi hanno ricordato e sanno, ha avuto una storia travagliatissima, perchè l'abolizione della prova scritta di legislazione non fu, per la prima volta, deliberata in sede di legge delega, ma in sede parlamentare, con legge ordinaria, che poi vide il suo *iter* interrotto per l'anticipata risoluzione della legislatura. Perciò fu una scelta attinente alle ragioni ricordate testè dalla senatrice Conterno, cioè la natura della funzione direttiva e quindi l'opportunità di privilegiare la prova scritta di cultura come saggio della maturità culturale del direttore, mentre si riteneva allora non tanto di ignorare la necessità che il direttore avesse un'adeguata preparazione legislativa, ma per il tipo di attività e di funzioni che il direttore didattico svolge, si riteneva che fosse più idonea una prova orale che non una prova scritta. Io credo che l'esperienza di questo primo concorso potrebbe suggerire, o suggerirà, all'amministrazione e al Parlamento una revisione, forse, dell'ordinamento dei concorsi, anche se manchiamo di un termine di confronto (quale avrebbe potuto essere il primo concorso normale per i presidi che fino ad ora non hanno mai svolto concorsi normali, secondo il nuovo stato giuridico). Comunque mi permetto di esortare il Governo a disporre un'analisi attenta di come si è svolto questo concorso, non sotto il profilo formale, ma sotto il profilo della rispondenza delle norme alle finalità che ci si propone.

Sembrava pacifico che l'articolo 133 intendesse stabilire un rapporto aritmetico corretto tra la votazione preesistente e la nuova votazione, tanto è vero che io stesso — essendo allora Sottosegretario di Stato — ho dato in questo senso risposte alle interrogazioni parlamentari presentate al riguardo, ma non per mia opinione personale, bensì per mandato ricevuto come rappresentante del Governo. Una lettura più attenta del testo sembra aver suggerito questa interpretazione che indubbiamente penalizza (come è stato detto) coloro che avevano conseguito il 7 nella prova di cultura; non credo, però, che il legislatore delegato avesse presente una ragione di questo tipo, ma piuttosto che si sia verificata una discordanza:

la Corte dei conti ha rimandato il decreto delegato n. 417 all'esame del Governo proprio per questo articolo che era stato motivo di contestazione da parte della stessa Corte. Penso che non si giustifichi questo tipo di valutazione a cui l'amministrazione sarebbe obbligata dalla più corretta lettura del testo, o quanto meno da una certa interpretazione di esso. Per queste ragioni non ho esitazioni a dichiarare che considero giustificata la proposta Zoso e non la considero in contrasto con le due esigenze che prima ho indicato come prioritarie.

Per quel che riguarda un'eventuale norma estensiva a coloro che hanno conseguito il 7 nella prova di legislazione, devo dire che mi sembrano rilevanti i motivi che stanno alla base, anche, del ricorso al Consiglio di Stato presentato da quei concorrenti, cui ha fatto cenno il relatore; essi hanno ritenuto di ravvisare, al di là delle intenzioni del legislatore, una sorta di disparità di trattamento per le motivazioni che il legislatore ha addotto con la sua esemplificazione, che cioè all'interno di questi punteggi si possano determinare delle situazioni che in qualche modo configurino un trattamento iniquo, perchè sperequato, fra coloro che hanno conseguito una votazione elevata in legislazione e coloro che hanno conseguito il semplice 7 nella prova di cultura (mi riferisco agli esempi fatti dal relatore Schiano, che, in sostanza, si riconducono alla particolare situazione di chi ha conseguito 35 in legislazione e 30, o 31, o 32, o 33, o 34 nella prova di cultura generale).

Non v'è dubbio: di fronte al ricorso presentato da questi concorrenti, bene ha fatto l'amministrazione ad ammetterli alla prova orale, perchè nell'ipotesi che il ricorso fosse accolto, la sentenza del tribunale amministrativo si applicherebbe a tutti coloro che si trovano in quella condizione, e quindi verrebbe sanata la situazione. Penso, però, che nell'affrontare il problema da parte nostra sorgano delle difficoltà, più che sul merito, in relazione alle ragioni alle quali ritengo si debba attribuire un valore prioritario. Cioè — e lo chiedo anche al Governo e lo pongo come problema alla Commissione — nell'ipotesi che si trovasse una

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

soluzione del tipo di quella prospettata dal senatore Mezzapesa nel suo intervento (cioè una normativa che in sostanza sostituisca il comma in questione dell'articolo 133) si verrebbe a modificare il carattere della proposta, perchè da una interpretazione autentica passeremmo ad una modificazione dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 417, in base al quale articolo tutti coloro che hanno conseguito il 7 in una delle due prove, in un qualsiasi concorso direttivo (perchè bisognerebbe riferirsi a tutto il periodo di tempo in cui valeva la norma delle due prove con quel determinato punteggio), dovrebbero essere ammessi alla prova orale, mentre la nuova normativa dovrebbe stabilire che coloro che hanno fatto ricorso vedono riconosciute valide le prove di esame da essi sostenute con riserva mentre gli altri dovrebbero essere ammessi alla prova di un prossimo concorso. Nella ipotesi configurata dal senatore Mezzapesa (e che, lo dichiaro apertamente, ho cercato anch'io di richiamare alla mia mente come un modo possibile di andare incontro a questa situazione), il concorso dovrebbe essere riaperto, oppure no?

È proprio questa la domanda, e le perplessità che ho di fronte a tale interrogativo mi rendono estremamente incerto sull'opportunità di accedere all'ipotesi prospettata.

Se si decidesse di ammettere tutti alla prova di un prossimo concorso, si potrebbe allora configurare l'altra ipotesi avanzata dal senatore Mezzapesa: cioè, che la situazione degli insegnanti che abbiano conseguito la valutazione di sette decimi in una delle due prove venga presa in considerazione in un provvedimento a parte.

Mi sembra che, secondo la prima ipotesi del collega Mezzapesa, sarebbero ammessi alla prova orale soltanto i candidati che, ritenendo di poter far valere le proprie ragioni, hanno prodotto ricorso; in qualche modo, pertanto, verrebbe a determinarsi, per un intervento del legislatore successivo al concorso, una situazione diversa che non si poteva prevedere perchè si deve presumere che non si possa cambiare il quadro legislativo durante lo svolgimento del con-

corso. Intervenendo su questo punto, ritengo che si possa creare nell'ambito della stessa categoria una sperequazione difficilmente superabile.

Penso, signor Presidente, che sia opportuno lasciare impregiudicato il problema della posizione dei candidati che hanno ottenuto la valutazione di 7 decimi nella prova di legislazione. Anche se è stato evidenziato nei precedenti interventi che non abbiamo interesse a proseguire con ordinamenti speciali che erano giustificati nella prima applicazione dello stato giuridico, ci sono buone ragioni per considerare attentamente questo problema. A meno che non sia chiarita negli interventi del Governo e dei colleghi la questione che ho posto — quella della possibile riapertura dei termini o della proroga del concorso — credo che una certa prudenza ci dovrebbe consigliare di approvare il disegno di legge nel testo inviato dall'altro ramo del Parlamento, rinviando dunque ad altro momento l'esame della questione relativa ai candidati che hanno conseguito una valutazione favorevole nella prova scritta di legislazione scolastica.

M I T T E R D O R F E R . Signor Presidente, non sono esperto in questa materia e, avendo ascoltato tutto quello che è stato detto, mi trovo in difficoltà perchè non ho capito bene il punto fondamentale su cui è impostato il disegno di legge: cioè, la ragione per la quale l'articolo 133 riporta in trentacinquesimi, anzichè in quarantesimi, il voto della prova scritta. Se potessi avere questo chiarimento, potrei certamente valutare meglio il disegno di legge in discussione.

C'è la questione di una misura speciale che viene giustificata, come ha affermato il collega Buzzi, dall'opportunità di rendere meno duro il passaggio da un sistema ad un altro. Bisogna però osservare che in ogni provvedimento, che contempla ordinamenti nuovi, è difficile passare da un sistema ad un altro senza incorrere in errori o in ingiustizie nei confronti di una certa categoria. Non sono certamente contro le leggi speciali; anzi, la Commissione sa che proprio

per una situazione del tutto particolare della mia provincia, noi dobbiamo ricorrere molte volte a provvedimenti di questa natura. Mi sembra però che in questo caso la giustificazione, che è del resto già stata citata da altri colleghi, doveva essere soltanto questa: l'assoluta necessità di coprire i posti che, se non si ricorreva al *repêchage*, sarebbero rimasti vacanti.

Chi ha conseguito la valutazione di 7 decimi nella prova di cultura generale e di 6 decimi in quella di legislazione scolastica può concorrere; non ha questa possibilità chi ha ottenuto i 7 decimi in legislazione scolastica e i 6 decimi in cultura generale. È chiaro, signor Presidente, che proprio per questa norma si crea una zona di ombra, di attese dell'altra categoria. Credo, però, che non si debba assolutamente cambiare adesso la possibilità di accesso al concorso o riaprire i termini perchè indubbiamente si peggiorerebbe la situazione.

Prima di esprimere il mio voto, vorrei pregare il rappresentante del Governo di chiarire le motivazioni dell'articolo 133. Si pensava ad una graduatoria separata?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No.

T R I F O G L I . A mio avviso, l'errore è stato compiuto nel momento in cui si è derogato alla normativa generale sui concorsi. Ne sa qualche cosa chi ha dovuto adattarsi ripetutamente ai concorsi; mi riferisco a quelli per la scuola media. Per dieci anni la mia vita è stata soltanto dedicata a questa stupida fatica ed ho partecipato a ben dodici concorsi: mi dichiaravano idoneo ma i concorrenti erano 20.000 e si doveva ricominciare da zero allegando l'idoneità come titolo.

L'errore è stato fatto nel momento in cui, dopo la modificazione che ha comportato l'eliminazione della prova scritta di legislazione scolastica, si è voluto venire incontro a questa categoria ammettendola agli orali senza ripetere la prova. Poichè questa è una realtà scontata, mi sembra che il disegno di legge debba essere accolto senza modifiche perchè non mi sembra convincente l'affermazione

che si sia voluto penalizzare coloro che avevano tale beneficio. Bisogna metterli su un piano di parità, e ciò significa rapportare in quarantesimi il voto della prova scritta.

Conosciamo benissimo, signor Presidente, la crisi della scuola; non si devono assolutamente bloccare i concorsi o riaprire i termini. Per quanto riguarda l'altra categoria, o si aspetta l'esito del ricorso al Consiglio di Stato o interverrà il legislatore successivamente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C H I A N O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non so se si possa applicare a questo nostro dibattito un famoso detto manzoniano che riguarda l'avvocato Azzecagarbugli: « ringrazio il bell'accidente che ha fatto nascere una così nobile guerra di ingegni ». Ma al di là di ogni ironia, che non c'è nello spirito delle mie parole, devo dire che non mi pento di aver svolto una relazione piuttosto ampia e, per quanto mi è stato possibile, documentata perchè la discussione generale ha dimostrato che ne valeva la pena.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti nel dibattito ed in particolare coloro che hanno sottolineato la situazione drammatica in cui versa la gestione della scuola elementare per la carenza di direttori didattici. Non esiste l'istituto dell'incarico e, pertanto, i circoli sono affidati in reggenza; talora un direttore didattico copre due o tre circoli. Questa sottolineatura si è avvertita un po' in tutti gli interventi, ma soprattutto in quelli della senatrice Conterno Degli Abbati e dei senatori Maravalle e Buzzi che ringrazio per le loro osservazioni.

Da parte del senatore Maravalle c'è stato addirittura un cortese e velato rimprovero di non avere evidenziato la situazione di fatto penosa e gravosa che, a suo giudizio, è l'unica ragione per cui si deve approvare il disegno di legge senza modifiche al fine di non creare ulteriori ritardi nella nomina dei vincitori del concorso in atto. Sono d'accordo

cordo con il collega Maravalle: ritengo che questo sia un motivo indubbiamente urgente e grave che non può non preoccuparci. Nella relazione ho soltanto accennato a questo aspetto perchè davo per scontato che fosse a tutti noto.

Non sono in grado, onorevoli colleghi, di dare una risposta definitiva circa la ragione dell'incongruenza che vorremmo in qualche modo sanare con il disegno di legge in esame: se si sia cioè trattato di un momento di minore lucidità del legislatore delegato, come ho ipotizzato, oppure di una deliberata volontà di penalizzare, se così si può dire, i candidati « ripescati ». Non so se il Governo abbia gli elementi per sciogliere tale quesito che è stato sollevato soprattutto dal senatore Mitterdorfer.

Il senatore Zito ha giustamente rilevato, modificando in un certo senso un'affermazione del collega Maravalle, che non si è trattato di una discussione parlamentare della quale siano reperibili gli atti.

Si è trattato di una discussione in sede di Commissione dei trentasei, per la quale non so neanche se gli atti esistano e come possano essere reperiti. Sulla questione potremo comunque discutere all'infinito, ma rimanendo ognuno della propria opinione. Un chiarimento, senza con questo voler usurpare le competenze del Governo, credo di poter dare al senatore Mitterdorfer: non v'è dubbio che l'ultimo comma dell'articolo 133 esclude che vi siano due graduatorie separate, stabilendo testualmente e chiaramente: « Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sarà rapportato in trentacinquesimi ».

Che vi sia unicità di concorso è quindi fuori discussione. Diventa allora particolarmente triste la realtà per la quale nell'am-

bito di un unico concorso e di un'unica graduatoria taluni sono valutati in quarantesimi ed altri in trentacinquesimi. Ma qui torniamo alla ragione del provvedimento, per la quale, ripeto, potremmo anche restare di opinioni diverse.

Quanto all'interrogativo posto dal collega Buzzi circa un eventuale allargamento della porta del disegno di legge — a prescindere dalle considerazioni di merito svolte sia dal senatore Trifogli che dalla senatrice Conterno Degli Abbati, che giudicano negativamente, in via di principio, i ripescaggi e, in via di fatto, nella presente situazione, allargamenti e ripescaggi — di fronte all'ipotesi che un eventuale *repêchage* possa creare dei meccanismi dilatori nell'esplicazione dell'attuale concorso io non posso che esprimermi in senso affermativo, aggiungendo che ciò porrebbe nuovamente in discussione la copertura in tempi brevi delle direzioni didattiche vacanti.

Avevo accennato, nella mia relazione, al momento delicato che si sta attraversando; aggiungo che la questione sarebbe delicata anche per la diversità di opinioni che verrebbe a determinarsi tra i due rami del Parlamento. Naturalmente di questo non posso parlare con certezza matematica; però, da contatti avuti con i colleghi della Camera in vista della discussione del provvedimento, ho ricavato la netta impressione, anzi la convinzione, che la disparità di pareri si creerebbe e di conseguenza l'*iter* del disegno di legge si arresterebbe. Avremmo allora lo strano risultato che non si raggiungerebbe la finalità di allargare le provvidenze in questione, ma anzi si bloccherebbe tutto, ponendo l'Esecutivo e per esso la commissione giudicatrice del concorso nella condizione di segnare il passo in attesa delle decisioni del Legislativo. A questo punto l'effettiva copertura dei posti vacanti in periferia — obiettivo che a tutti noi sta a cuore, come risulta dalle dichiarazioni qui rese — non sarebbe raggiunto.

Mi sembra vi sia ancora un punto da approfondire: lo ha rilevato il collega Buzzi ma va ulteriormente precisato, o perlomeno ribadito. I candidati che avevano chiesto di partecipare al concorso direttivo in atto

sulla base di un voto di almeno 7 decimi in legislazione scolastica, anzichè in cultura generale, sono stati ammessi con riserva non già in virtù di un orientamento favorevole dell'amministrazione a riconoscere anche a tali candidati il diritto a partecipare al concorso, ma a causa del fatto che, essendo stata respinta la loro domanda di partecipazione al concorso, essi hanno fatto ricorso al TAR o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, impugnando il provvedimento di ricusazione; per cui al Ministero non restava altra via se non quella, obbligatoria, di ammetterli con riserva.

Va detto anche — poichè si è accennato ad una sperequazione che i candidati potenziali i quali hanno avuto 7 decimi nella prova di legislazione scolastica sostengono esserci nel disposto del terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 — che tale sperequazione appare suggestiva solo nell'ottica del combinato disposto di due prove, non in quella di una sola prova scritta, stabilita dai decreti delegati.

Per tutte queste considerazioni, pur rendendomi conto delle perplessità o incertezze che sono emerse, rinnovo la raccomandazione ai colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La relazione del senatore Schiano è stata di un'ampiezza, perspicuità e precisione tale da consentirci di trattare il problema in tutti i suoi aspetti, portando così alla ribalta tutta una tematica, riguardante i direttori didattici ed i relativi concorsi, che è di estrema attualità. Ringrazio quindi vivamente il relatore e mi associo al suo ringraziamento a tutti gli intervenuti: i senatori Maravalle, Mezzapesa e Zito, la senatrice Conterno Degli Abbati, i senatori Buzzi e Mitterdorfer.

Tutti gli interventi hanno dato un contributo efficace e particolarmente importante per raggiungere una conclusione possibilmente chiara in ordine a questo problema, che in effetti ha messo l'amministrazione in una situazione di disagio; e gli atti lo

dimostrano: sono risposte a interrogazioni che esprimono un certo orientamento relativamente all'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 133, e atti concreti da parte degli organi tecnici che contraddicono le affermazioni e gli orientamenti presi in sede politica. Il senatore Buzzi potrebbe più di me dire come sono maturati tali orientamenti e la ragione per cui sono state scelte queste valutazioni per l'interpretazione dell'articolo 133. Era effettivamente opportuno, onorevoli senatori, presentare questo provvedimento per eliminare ogni incertezza. Alla Camera il Governo, in sede di 8^a Commissione, non ha potuto assumere un atteggiamento preciso ed esprimere un consenso proprio per questa situazione, pur manifestando il suo compiacimento perchè si prendeva l'iniziativa di dare un chiarimento in ordine a questo problema. Ecco perchè il Governo si è rimesso e si rimette oggi alla Commissione.

È stata opportunamente sottolineata la logica di questo aspetto dell'articolo 133 ai fini di individuare le ragioni che hanno portato a stabilire una norma di questo genere. Vorrei aggiungere qualche argomentazione per chiarire la coerenza con cui si è cercato di inserire, per i primi concorsi a posti di direttore didattico, successivi al decreto del Presidente della Repubblica numero 417, facilitazioni per chi aveva superato determinate prove nei concorsi precedenti. L'articolo 133 non si occupa solo dei direttori didattici ma di tutti i concorsi relativi alle categorie direttive della scuola primaria, secondaria e artistica; prevede facilitazioni per i primi concorsi da bandirsi per la scuola secondaria e per gli istituti di istruzione artistica. Sono facilitazioni maggiori rispetto a quelle previste per i direttori didattici; si tratta, infatti, di un concorso per coloro che hanno svolto per un certo tempo la funzione di preside incaricato ed è prescritta soltanto una prova orale, mentre invece per i direttori didattici c'è una facilitazione soltanto per i candidati che hanno superato una prova in precedenza.

È stato giustamente osservato che la norma è molto coerente, in quanto ci si è preoc-

cupati di utilizzare elementi che avevano dato una chiara prova di preparazione soprattutto in quelle materie rimaste ancora valide per i futuri concorsi. Si è ritenuto non a caso di consentire l'ammissione al concorso e di sottoporre alla prova orale soltanto i concorrenti che avevano conseguito i 7 decimi nella prova di cultura generale. Esiste, pertanto, una logica che è stata opportunamente evidenziata dalla senatrice Conterno Degli Abbati e dal senatore Buzzi: è presente una *ratio legis* che ha una sua validità.

Effettivamente, non è possibile capire la ragione per cui l'articolo 133 rapporta in trentacinquesimi il voto della prova scritta. Su questo interrogativo il Governo può portare pochi lumi perchè, anche volendo effettuare una ricerca, non abbiamo gli strumenti necessari. Non esistono, infatti, resoconti dell'operato della Commissione dei trentasei e degli organi del Ministero che successivamente o contestualmente hanno lavorato al fine di elaborare il provvedimento. C'era semplicemente, come possono testimoniare coloro che hanno fatto parte dell'anzidetta Commissione (io ho partecipato ai lavori soltanto per qualche giorno), un verbale molto schematico che non teneva assolutamente conto delle motivazioni per cui venivano approvate determinate norme, mentre la definitiva elaborazione avveniva poi in sede di Ministero.

Occorre superare le incertezze che si sono manifestate nell'interpretazione ed evitare che ci possano essere contestazioni perchè la decisione assunta dall'ufficio legislativo non è tale da poter prevedere che non sia contestata. Ci sono motivi, illustrati anche dal relatore, attinenti a profili di costituzionalità; si può pertanto pensare che una norma di questo tipo sia incostituzionale in quanto non è motivata. Non si capisce bene se sia stata realmente una disattenzione, oppure se si sia voluto creare una discriminazione; in quest'ultimo caso però sarebbe stato necessario stabilire una formulazione della graduatoria in termini diversi, distinguendo coloro che non avrebbero potuto avvalersi dei risultati conseguiti nel precedente concorso ed i candidati che sa-

rebbero stati ammessi con una certa facilitazione in virtù della prova di cultura generale. Essendo però la graduatoria unica, si ritiene che in effetti una differenza circa il parametro su cui si deve rapportare il voto conseguito possa essere un elemento di discriminazione non giustificabile. Ecco perchè il Governo è tendenzialmente favorevole ad una soluzione come quella prospettata dall'onorevole Zoso che penso non ritenga di essere quel famoso « accidente » di cui parlava il relatore, che ha richiamato in modo molto appropriato la vicenda descritta dal Manzoni.

Il deputato Zoso sarà molto lieto di aver contribuito a determinare con la sua proposta di legge una discussione così ampia ed interessante, attraverso la quale abbiamo potuto affrontare specifici problemi che vanno al di là della stessa proposta di legge.

Per concludere, devo affermare che, in effetti, il ripescaggio di questi elementi è stato provvidenziale, perchè se non fossero stati ripescati avremmo avuto un numero di posti disponibili superiore al numero dei candidati che hanno superato la prova scritta. Ciò significa che il problema non è soltanto quello di offrire posti ai giovani; molte volte siamo preoccupati a tal punto che sentiamo scrupolo nel favorire candidati a certi concorsi che pur hanno dimostrato di possedere l'idoneità necessaria a svolgere le funzioni previste dal concorso per cui resistiamo alle richieste di quanti sollecitano l'ammissione a concorsi particolari. Dobbiamo tenere presente che, purtroppo, anche quando si mette a disposizione un ampio numero di posti vi è la preoccupazione, soprattutto per certe categorie e certe funzioni, che non tutti i posti vengano coperti: lo abbiamo visto non soltanto per il concorso a posti di direttore didattico, ma anche per tanti altri concorsi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i quali anche con pochi posti, non abbiamo avuto un numero sufficiente di vincitori dei concorsi stessi e, pertanto, ci siamo trovati in una situazione di grave difficoltà. Il ripescaggio, ripeto, è stato provvidenziale perchè altrimenti sarebbero rimasti scoperti circa 500 posti, proprio il numero che è

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

stato coperto da coloro che sono stati favoriti nell'ammissione al concorso e, anche sotto tale profilo, possiamo essere indubbiamente soddisfatti che sia stata introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, una norma come quella contenuta nell'articolo 133.

Per ciò che concerne, poi, il problema relativo a coloro che hanno conseguito i 7 decimi nella prova di legislazione scolastica, prescindendo da quelli che sono i motivi di coerenza o meno con i nuovi criteri stabiliti per i concorsi, è evidente che se noi aprissimo il concorso a coloro che hanno presentato ricorso, dovremmo aprirlo anche agli altri. Ho espresso orientamento favorevole alle delegazioni che mi hanno prospettato il problema, tuttavia ho sempre fatto presente che non era, in nessun modo, pensabile che si potessero fare discriminazioni nell'ambito dello stesso gruppo e che si dovesse, in qualche maniera, riaprire il concorso perchè indubbiamente ciò avrebbe recato un gravissimo danno, quel danno che ha paventato il senatore Buzzi e che deve essere assolutamente evitato.

Vi è, inoltre, un problema di opportunità politica, in quanto la situazione in cui ci troviamo è del tutto particolare e, effettivamente, non sappiamo se un provvedimento che viene approvato oggi da questo ramo del Parlamento possa essere accolto con modifiche dall'altro entro il breve tempo che si presume sia ancora disponibile.

Per questi motivi, pur rimettendosi il Governo alla Commissione, ritengo positivo l'orientamento — prevalente nel dibattito testè conclusosi — di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dal senatore Mezzapesa, di cui do lettura:

« La Commissione pubblica istruzione del Senato,

mentre approva il disegno di legge dal titolo: "Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico",

invita il Governo,

ad esaminare con la più ampia disponibilità possibile la particolare situazione in cui si trovano quei candidati che, nei precedenti concorsi, hanno ottenuto le valutazioni di non meno di sette decimi nella prova di legislazione scolastica e di non meno di sei decimi in quella di cultura generale, al fine di trovare una soluzione che li ammetta a godere delle norme particolari previste dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ».

(0/1524/1/7)

MEZZAPESA

SCHIANO, *relatore alla Commissione.* Visto il contenuto dell'ordine del giorno credo che esso dovrebbe tradursi in disegno di legge di iniziativa parlamentare. Ogni senatore è libero di presentare gli ordini del giorno che vuole, e io non ho nulla in contrario; ma francamente, visto che si invita il Governo ad assumere l'iniziativa di un disegno di legge (non vedo quale altra iniziativa si possa assumere allo stato dei fatti), si potrebbe provvedere direttamente con un provvedimento di iniziativa parlamentare. Mi rimetto, comunque, alla decisione del Governo.

SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'ordine del giorno è un invito a studiare, ad esaminare il problema, e il Governo in tale senso lo accoglie.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Il Gruppo comunista si dichiara contrario all'ordine del giorno.

ZITO. Anch'io mi dichiaro contrario all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Mezzapesa, mantiene l'ordine del giorno?

7^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

M E Z Z A P E S A . Non insisto per la votazione, mi basta che sia accolto dal Governo come raccomandazione.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo a considerarlo quale raccomandazione allo studio del problema.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il voto della prova scritta di cultura generale di cui all'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è riportato ai valori espressi nel seguente rapporto proporzionale su base 40:

35/50	=	28/40
36/50	=	28,8/40
37/50	=	29,6/40
38/50	=	30,4/40
39/50	=	31,2/40

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

Z I T O . Prendo la parola per dichiarazione di voto e penso di essere giustificato dal fatto che in questa guerra, di cui ha parlato il senatore Schiano, sono rimasto solo avendo di fronte uno schieramento agguerrito e molto ampio ed essendo scoperto nelle retrovie, visto l'intervento del senatore Maravalle, rispetto al quale desidero fare una precisazione. Credo che il senatore Maravalle si sia consultato con il partito prima di esprimere il parere ufficiale del Gruppo socialista: ne prendo atto, ma ciò non impedisce assolutamente che io assuma una mia posizione.

Se noi abbiamo discusso, contrariamente alle previsioni, per così lungo tempo, non è per il fatto che vi possano essere conseguenze pratiche notevoli, ma perchè abbiamo ritenuto che in questa proposta di legge fosse

implicita una questione di principio e, ripeto, quando si tratta di una questione di principio, qualunque sia l'opinione del mio partito, mi permetterò di esprimere il mio parere.

La questione di principio, a mio giudizio, è questa: cogliamo noi l'occasione per invertire la tendenza che ha privilegiato, con concorsi riservati, i vecchi sistemi che sono prevalsi negli anni passati, coloro che sono già inseriti nelle strutture scolastiche? O, viceversa, continuiamo lungo questa stessa linea? Mi pare sia questa la questione di principio coinvolta nella nostra discussione, perchè ancora debbo capire — e certamente sarà per mia colpa — qual è l'importanza e l'urgenza della proposta di legge del deputato Zoso.

Lasciamo stare la questione della copertura dei 500 posti — il legislatore, allora, è stato abbastanza saggio a procedere al ripescaggio — perchè su questo ho una opinione personale; preferisco infatti che vi siano posti vuoti che poi vengano coperti bene; del resto, il fatto che tra poco sarà bandito un concorso per 500 posti mi fa ritenere che non si intenda ricorrere nuovamente al ripescaggio. Ma non è un problema che oggi dobbiamo affrontare perchè il *repêchage* di questi concorrenti bene o male è stato risolto.

Qual è quindi l'urgenza di approvare il disegno di legge del deputato Zoso? Non l'ho compresa, perchè mi pare di capire che tutti coloro che sono stati ripescati vinceranno il concorso e che l'unica conseguenza pratica — e se così non fosse vi prego di chiarirlo — è una diversa collocazione nelle graduatorie. Ma dove è allora l'urgenza e l'importanza — ripeto — di approvare questo disegno di legge?

Mettiamo da parte la questione se sia stato giusto o meno il ripescaggio: sono stati ripescati, hanno vinto il concorso, a questo punto, potrei dire, dovrebbero essere contenti di essere stati ripescati e di aver vinto il concorso. Non credo — e questo è un discorso che vorrei fare ai senatori comunisti — che si tratti di approvare con urgenza il disegno di legge soltanto per mutare la collocazione nella graduatoria, perchè se co-

sì fosse, non vedrei la straordinaria urgenza che si attribuisce al disegno di legge in esame.

Ritengo che, consapevolmente o inconsapevolmente, il punto è un altro e cioè se noi consideriamo, attraverso l'interpretazione penalizzante del rapporto in trentacinquesimi, la norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come una norma anomala e, quindi, da interpretare dal punto di vista politico assai restrittivamente; se invece la interpretiamo in maniera diversa, politicamente costituiamo un precedente, perchè verrebbero presentate altre proposte di legge tendenti ad allargare ad altre categorie la portata delle misure del *repêchage*. A mio giudizio — e oggettivamente credo che nei fatti sia così — il senso che si vuol dare, consapevolmente o inconsapevolmente, ripeto, è quello di costituire un precedente che giustifichi poi l'allargamento del *repêchage* ad altre categorie. È questo che, a mio parere, spinge ad approvare urgentemente il disegno di legge, poichè non credo che si stia discutendo da lungo tempo solo in relazione ad un piccolo spostamento nelle graduatorie.

Per questa ragione esprimo fermamente il mio « no » al provvedimento che ci è stato proposto.

B U Z Z I. Nel votare a favore della proposta Zoso, per tutte le ragioni esposte dai colleghi del mio Gruppo e da me stesso nel corso del dibattito, non intendiamo costituire dei precedenti che possano essere invocati al fine di norme eccezionali successive, perchè la questione di cui oggi si tratta è so-

stanzialmente diversa da quelle poste a proposito di altre categorie che hanno avuto una diversa valutazione nei concorsi passati. In questo caso si vuole correggere soltanto una stortura della normativa dando una interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 133 del decreto n. 417, in linea con quella coerenza alla quale il legislatore non può non essersi ispirato. Privilegiando la prova di cultura, il legislatore era infatti coerente con lo spirito del nuovo ordinamento che prevedeva una sola prova di cultura e non intendeva creare alcuna sperequazione tra i candidati perchè si trattava di prove uguali. Era quindi conseguente che il legislatore prevedesse per tutti i candidati, per quelli che venivano ammessi in virtù di una precedente prova scritta di cultura sostenuta in altri concorsi e per quelli nuovi, lo stesso punteggio. Evidentemente, il legislatore non ha avuto presente la stortura che si determinava dal confronto tra l'articolo 133 e l'altro articolo che disciplina, in via normale, i concorsi direttivi. Per questo, ripeto, intendiamo votare a favore del provvedimento Zoso.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI